

Gli stereotipi di genere in prospettiva giuridica, dalla CEDAW all'ordinamento italiano (con un cenno alla Francia)

di Arianna Pitino

Abstract: Gender stereotypes in legal perspective, from the CEDAW to the Italian legal system (with a nod to France). The article deals with the concept of transformative equality enshrined in the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) by concentrating on its art. 5(a). The latter considers gender stereotypes as a real cause of violation of women's rights in the public and private spheres, since they influence both common people's and institutional actors' behaviours (such as Legislators, Public Administration and Courts). Then the A. analyses what Italy has been doing in recent years to combat gender stereotypes in the educational field, also comparing the Italian legislation with that in force in France. She reaches the conclusion that notwithstanding the introduction of gender education by law n. 107/2015 (art. 1, c. 16), into the Italian legal system there is no compulsory education neither on gender equality nor on sexual and affective education. In the Italian context the CEDAW could help institutions and people involved in gender education (mostly local authorities, civil society's associations, politicians, and schools) to boost a cultural change that could result also in a legal change.

619

Keywords: CEDAW, Women rights, Stereotypes, Gender education, Sexual education, law n. 107/2015.

1. La CEDAW: un *unicum* tra le fonti internazionali sui diritti umani?

Il modo in cui gli ordinamenti giuridici statali garantiscono i diritti delle donne e, più in particolare, la parità tra le donne e gli uomini, può dipendere da vari fattori tra cui, innanzitutto, la tutela accordata dalle Costituzioni ai diritti fondamentali e al principio di eguaglianza in base al sesso, la loro attuazione sul piano legislativo, il modo in cui tali leggi vengono interpretate e applicate dalle autorità pubbliche e dai giudici comuni e, infine, dal controllo effettuato su di esse in sede di giustizia costituzionale.

Oltre alle fonti del diritto interne a ciascuno Stato, vanno considerate anche le fonti di origine internazionale che possono risultare più o meno incisive a seconda dell'efficacia giuridica loro riconosciuta dai diversi ordinamenti statali. Insieme ai trattati internazionali, assumono rilievo anche le interpretazioni delle disposizioni presenti in essi fornite dalle Corti e dagli organi non giurisdizionali che operano a livello internazionale cui è

affidato il compito di vigilare sul rispetto da parte degli Stati degli impegni assunti in merito alla tutela dei diritti umani¹.

Le norme giuridiche nazionali e internazionali – e le relative interpretazioni a livello interno e internazionale – entrano quindi in relazione tra di loro ed entrambe devono confrontarsi con gli aspetti extra-giuridici quali i costumi, la cultura, la religione e le tradizioni che in ogni Stato contribuiscono a definire i rapporti relazionali, sociali e, più in generale, di potere tra le donne e gli uomini².

In dottrina è stato osservato come, a seconda della distanza che nei vari ordinamenti statali separa le norme dagli elementi extra-giuridici³, il diritto internazionale in materia di diritti umani può andare incontro a sorti diverse: può essere *respinto* (non recepito), *ignorato* (non applicato dai giudici o comunque marginalizzato), *trasfigurato* (applicato con un significato differente da quello che gli viene riconosciuto a livello internazionale), *replicato* (il richiamo al diritto internazionale è meramente formale o “estetico”) oppure si possono avere forme di *ibridizzazione* tra il diritto interno e quello internazionale capaci di produrre vere e proprie trasformazioni degli assetti giuridici e sociali all’interno degli Stati⁴.

La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (d’ora in poi CEDAW)⁵, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1981 (dopo la ratifica da parte di venti Stati), è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ad essersi

¹ A. Roberts, *Comparative International Law? The Role of National Courts in Creating and Enforcing International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 60, n. 57, 2011, 57 ss., E. Kismödi, J. Bueno de Mesquita, X. Andión Ibañez, R. Khosla, L. Sepúlveda, *Human rights accountability for maternal death and failure to provide safe, legal abortion: the significance of two ground-breaking CEDAW decisions*, in *Reproductive Health Matters*, vol. 20, n. 39, 36.

² Come osservato da T. Dreyfus, *The ‘half-invention’ of gender identity in international human rights law: from Cedaw to the Yogyakarta principles*, in *The Australian Feminist Law Journal*, vol. 37, 2012, 36, «any expression of sex or gender is culturally and historically specific».

³ Nel 2004 il Comitato CEDAW, *Statement to commemorate the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (13 ottobre 2004), riscontrava la coesistenza di «multiple legal systems, with customary and religious laws governing personal status and private life and prevailing over positive law and even constitutional provisions of equality».

⁴ Così C. McCrudden, *Why do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law Analysis of CEDAW*, in *The American Journal of International Law*, vol. 109, n. 534, 2015, 537 s. e per quanto riguarda la migliore tutela dei diritti delle donne negli Stati che hanno ratificato la CEDAW S. Zwingel, *How Do Norms Travel? Theorizing International Women’s Rights in Transnational Perspective*, in *International Studies Quarterly*, vol. 56, 2012, spec. 119 ss.

⁵ In inglese *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Dato che non esiste una traduzione ufficiale della CEDAW in lingua italiana, per le parti della stessa riportate nel testo si farà riferimento alla traduzione non ufficiale del Ministero italiano della giustizia.

occupato espressamente della valorizzazione e della tutela dei diritti delle donne, tanto da essersi meritato l'appellativo di *Bill of Rights* delle donne⁶.

Anche se una parte della dottrina ha criticato il carattere non universale della CEDAW⁷, essa è subito apparsa come una novità assoluta nel panorama internazionale delle fonti del diritto in materia di diritti umani per l'ampiezza dei diritti rivendicati a favore delle donne, quali la partecipazione politica e sociale, l'educazione, il lavoro, la salute, la vita familiare e, soprattutto, per la presenza di una definizione molto ampia di *discriminazione* cui è stato possibile ricondurre i diritti non espressamente menzionati nei suoi vari articoli⁸.

La tutela così accordata ai diritti delle donne si è però scontrata con le situazioni esistenti di fatto all'interno degli Stati caratterizzate molto spesso dalla presenza di discriminazioni a tutti i livelli, a cominciare da quello giuridico: ciò ha fatto sì che la CEDAW diventasse la convenzione internazionale delle Nazioni Unite in materia di diritti umani nei cui confronti gli Stati aderenti hanno espresso il maggior numero di riserve (art. 28 CEDAW)⁹. La condizione generalizzata di svantaggio delle donne a livello mondiale sulla quale la CEDAW richiama l'attenzione degli Stati, ha dunque portato questi ultimi a esprimere un numero di riserve inversamente proporzionale alla loro disponibilità ad accettare che un trattato

⁶ Così R. Kerri, *Soft Enforcement: Inadequacies of Optional Protocol as a Remedy for the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, in *Suffolk Transnational Law Review*, 25, 2001, 191. In precedenza, fra i trattati di portata più settoriale, si vedano *l'Equal Remuneration Convention* del 1951 e la *Convention on the Political Rights of Women* del 1953.

⁷ T. Dreyfus, *The 'half-invention' of gender identity in international human rights law: from Cedaw to the Yogyakarta principles*, cit., 36 s. osserva come la CEDAW, affrontando le questioni relative al sesso e al genere in una prospettiva esclusivamente binaria, non riesca ad avere una portata universale poiché non tutela le persone transessuali, intersessuali e tutti coloro che non si riconoscono nel modello binario eterosessuale. Di diversa opinione R. Holtmaat, *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights. Cedaw in International, Regional and National Law*, Cambridge, UK, 2013, 115, secondo il quale, invece, la CEDAW tutela non solo le donne ma «all 'differently sexed' (intersex, transsexual) people and people with a 'different sexuality' (gay, lesbian and bisexual people)».

⁸ Questo aspetto è evidenziato da S. Cusack, L. Pusey, *CEDAW and the Rights to Non-Discrimination and Equality*, vol. 14, 1, in *Melbourne Journal of International Law*, 2013, 54 ss., soprattutto in relazione ai diritti riproduttivi e alla violenza nei confronti delle donne. Sulla definizione di discriminazione all'interno della CEDAW come suo aspetto peculiare v. S. Pitto, *"Nomina nuda tenemus". Riflessioni sulla garanzia del principio di uguaglianza a partire dalla nozione di "discriminazione" della CEDAW*, in questa *Rivista*, 2, 2021.

⁹ M. De Pauw, *Women's rights: from bad to worse? Assessing the evolution of incompatible reservations to the CEDAW Convention*, in *Merkourios - Gender in European and International Law*, Vol. 29, n. 77, 2013, spec. 52 e 58 ss. esamina il ruolo svolto dal Comitato CEDAW nell'incoraggiare gli Stati a rimuovere le riserve alla CEDAW e J. Connors, *Article 28*, in M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds.), *The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary*, Oxford, 2012, 565 osserva come molte delle riserve inizialmente espresse sono state in seguito rimosse oppure modificate dagli Stati.

internazionale possa agire come fattore di trasformazione giuridica e sociale dei rapporti di potere tra le donne e gli uomini¹⁰.

Pur con numerose riserve, la CEDAW è stata però ratificata da moltissimi Stati (oggi si contano ben 187 ratifiche su 193 Stati membri delle Nazioni Unite)¹¹ e ha avuto il merito incontestabile di portare, per la prima volta, la questione della condizione femminile sul piano giuridico a livello internazionale e da qui all'interno degli Stati, tutti ugualmente sottoposti al controllo del Comitato sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne (d'ora in poi Comitato *EDAW*)¹².

Per quanto riguarda l'applicazione in sede giurisdizionale della CEDAW è stato osservato come, anche in ordinamenti molto diversi dal punto di vista costituzionale e della forma di stato¹³, può lo stesso accadere che i giudici nelle loro sentenze richiamino la CEDAW soltanto per confermare le conclusioni già raggiunte basandosi sul diritto interno ed, eventualmente, su altre fonti del diritto internazionale (richiamo formale o "estetico")¹⁴; quando le decisioni dei giudici contrastano con la CEDAW, essi tendono invece a evitare di farvi riferimento oppure ne marginalizzano l'efficacia giuridica appellandosi proprio alle riserve espresse al momento della sua sottoscrizione oppure in sede di ratifica da parte dei rispettivi Stati (la CEDAW è come se non esistesse, cioè risulta di fatto *ignorata*)¹⁵. Altre volte la CEDAW è stata invece considerata una fonte del diritto

¹⁰ Lo stesso Comitato EDAW nel *Report on the Fourth World Conference on Women* del 1995, UN Doc A/CONF.177/7 par. 48 e 52, sottolineava la portata innovativa della CEDAW e il fatto che essa aveva avviato all'interno degli Stati un processo inusuale di auto-esame degli aspetti culturali presenti al loro interno e li aveva sottoposti al monitoraggio del Comitato EDAW.

¹¹ Tra gli Stati che non hanno ratificato la CEDAW si segnalano soprattutto gli Stati Uniti, dove comunque essa sembra avere lo stesso un certo valore di fatto come evidenziato da S. Al Shraideh, *Cedaw in the eyes of the United States*, in *Journal of Legal Studies*, vol. 20, n. 34, 2017, 18 ss. e da A. Simonati, *La C.E.D.A.W. negli U.S.A. e il ruolo del diritto amministrativo: elogio della tecnica dei piccoli passi... che risuonano nel silenzio assordante*, in questa *Rivista*, 2, 2021.

¹² Per quanto riguarda le funzioni assunte nel tempo dal Comitato EDAW si rinvia a A. Pitino, B. Pomeranzi, *CEDAW: una carta dimenticata? A mo' di introduzione*, in questa *Rivista*, 2, 2021.

¹³ In *Canada v. A.F. Bayefsky*, *General Approaches to Domestic Application of Women's International Human Rights Law*, in Rebecca J. Cook (ed.), *Human Rights of Women: National and International Perspectives*, 1994, 351-365; in *Cina v. Congyan Cai*, *International Law, Domestic Courts, and the Rise of China*, in *Institute for International Law and Justice*, www.iilj.org, 2015; negli USA *v. J. Resnik*, *Comparative (in)equalities: CEDAW, the jurisdiction of gender, and the heterogeneity of transnational law production*, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 10, n. 2, 2012, spec. 540 ss.

¹⁴ Marjolein van den Brink, *The CEDAW After All These Years: Firmly Rooted in Dutch Clay?*, in A. Hellum, H.S. Aasen, *Women's human rights: Cedaw in international, regional and national law*, cit., spec. 495 e 501, evidenzia come vi sia una sorta di gerarchia, per esempio, tra la CEDU e la CEDAW.

¹⁵ A proposito delle numerose riserve espresse dagli Stati nei riguardi della CEDAW *v. M. De Pauw*, *Women's rights: from bad to worse? Assessing the evolution of incompatible reservations to the CEDAW Convention*, in *Merkourios - Gender in European and International Law*, vol. 29, n. 77, 2013, 51 ss.

internazionale da cui attingere principi di natura universale e uno *standard* comune in materia di diritti delle donne. In questi casi, i giudici tendono quindi a servirsi della CEDAW - direttamente come fonte di diritto positivo oppure come ausilio interpretativo - per emettere decisioni favorevoli ai diritti delle donne e alla parità di genere, soprattutto in presenza di leggi statali particolarmente discriminatorie nei confronti delle donne¹⁶.

In generale, soprattutto negli ultimi decenni, si osserva una tendenziale convergenza degli Stati che hanno ratificato la CEDAW verso una maggiore attenzione alla tutela dei diritti delle donne in tutti gli ambiti da essa protetti. Un efficace contributo in questa direzione sembra potersi riconoscere al dialogo costruttivo che il Comitato EDAW è riuscito a instaurare con molti Stati che hanno ratificato la Convenzione¹⁷. Ciò ha fatto progressivamente emergere - nonostante il carattere non giurisdizionale delle funzioni da esso svolte e la non vincolatività delle sue decisioni nei confronti degli Stati - quella che in dottrina viene ormai comunemente chiamata *giurisprudenza* del Comitato EDAW, riconosciuto quale autorevole interprete dei diritti garantiti dalla CEDAW¹⁸.

¹⁶ Si veda ancora C. McCrudden, *Why do National Court Judges Refer to Human Rights Treaties? A Comparative International Law Analysis of CEDAW*, cit., 541 e 548, il quale riporta esempi di Corti che operano in Stati molto diversi per forma di stato, tradizioni costituzionali, culturali e religiose quali Indonesia, Kenya, Finlandia, Egitto, India, Regno Unito e Stati Uniti.

¹⁷ L'espressione *constructive dialogue* è utilizzata da A. Byrnes, *The Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, cit., 28, il quale ricorda come il Comitato EDAW sia stato composto in prevalenza da donne (solo quattro uomini ne hanno fatto parte) su proposta dei rispettivi Governi, in modo tale da rappresentare i vari sistemi giuridici e culturali su base regionale. V. anche Y. Donders, V. Vleugel, *Universality, diversity and legal certainty: cultural diversity in the dialogue between CEDAW and States Parties* 36, Amsterdam Law School Research Paper No. 2014-40, 16 luglio 2014, www.ssrn.com/abstract=2466894.

¹⁸ J. Connor, *Optional Protocol*, in M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds.), *The UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*, cit., 107, sottolinea come il ruolo del Comitato EDAW è risultato fortemente rafforzato in seguito all'approvazione del *Protocollo Opzionale alla CEDAW* da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 ottobre 1999 (A/RES/54/4) che ha dato la possibilità a individui singoli e a gruppi di sottoporre al Comitato comunicazioni relative alla violazione dei diritti protetti dalla CEDAW all'interno degli Stati. Le raccomandazioni emesse in risposta dal Comitato EDAW non sono vincolanti per gli Stati, ma questi sono comunque tenuti a rispondere entro sei mesi dando conto dei progressi fatti per rimediare alle violazioni riscontrate. Sulla *giurisprudenza* del Comitato v. anche A. Nguye, *Through the Eyes of Women? The Jurisprudence of the CEDAW Committee*, in *Outskirts*, suppl. spec. *The Gender Games*, vol. 30, maggio 2014, spec. 2 e 7, la quale evidenzia come in alcuni casi (violenza di genere, diritti riproduttivi e stereotipi di genere) il Comitato ha interpretato in modo ampio i diritti previsti dalla Convenzione, mentre in altri casi ha avuto un atteggiamento di minore apertura portando l'esempio delle discriminazioni indirette e *intersezionali*. A quest'ultimo proposito v. però anche la diversa opinione di M. Campbell, *Cedaw and women's intersectional identities: a pioneering new approach*, in *Revista Direito GV*, vol. 11(2), spec. 487 ss., che osserva come in realtà nella Cedaw «there is an implicit commitment to address all forms of oppression and disadvantage women experience, including intersectional discrimination».

Senza dubbio, quando si analizza questa giurisprudenza, non vanno trascurate le caratteristiche degli Stati nei cui confronti sono state emesse le singole decisioni, con particolare riguardo alle specificità dei sistemi costituzionali, al diverso valore giuridico riconosciuto internamente alla *CEDAW*, alle riserve poste dagli Stati, alle leggi e agli elementi extra-giuridici che in ogni ordinamento contribuiscono a definire la condizione giuridica e sociale della donna¹⁹.

Allo stesso tempo, però, dalle Raccomandazioni generali e dalla giurisprudenza del Comitato EDAW si possono innanzitutto ricavare i tre principali obiettivi che la *CEDAW* si propone di conseguire, cui corrispondono altrettante declinazioni del principio di eguaglianza²⁰: eliminare le discriminazioni giuridiche nei confronti delle donne e assicurarsi che esse ricevano una tutela adeguata contro le discriminazioni nella sfera pubblica e privata (eguaglianza davanti alla legge o *eguaglianza formale*); migliorare di fatto la condizione delle donne con programmi specifici e azioni positive (*eguaglianza sostanziale*); ridefinire i rapporti tra le componenti femminile e maschile della società ed eliminare gli stereotipi di genere (*eguaglianza trasformativa*)²¹.

Nel presente scritto si intende riflettere, in modo specifico, su quest'ultima nozione di eguaglianza c.d. *trasformativa*, che si concentra sul contrasto degli stereotipi di genere presenti negli ordinamenti giuridici statali. In particolare sarà approfondito il ruolo che i sistemi di istruzione pubblica statale sono chiamati a svolgere a tale riguardo, integrando nei programmi scolastici la c.d. *educazione di genere* allo scopo di promuovere, fin dai primissimi anni di scolarizzazione, una cultura incentrata sulla parità tra le donne e gli uomini che possa contribuire a una trasformazione culturale dei ruoli tradizionalmente assegnati a seconda del genere²². Più in generale,

¹⁹ S. Al Shraideh, *Cedaw in the eyes of the United States*, 25, reca come esempio l'interpretazione dell'art. 6 *CEDAW* nel quale si richiede agli Stati di contrastare con ogni mezzo il traffico e lo sfruttamento della prostituzione, anche legalizzandola. Il Comitato EDAW, nel caso della Cina, ha individuato come soluzione *ad hoc* proprio la legalizzazione, ma ciò non significa che la *CEDAW* imponga a tutti gli Stati di legalizzare la prostituzione.

²⁰ V. soprattutto la Raccomandazione generale n. 25, XIII sessione, 2004, par. 7.

²¹ Su queste tre nozioni di eguaglianza presenti nella *CEDAW* v. R. Holtmaat, *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, cit., spec. 105 ss. In dottrina sono state proposte varie articolazioni del principio di uguaglianza, tra le quali v. soprattutto S. Fredman, *Substantive equality revisited*, in *International Journal of Constitutional Law*, vol. 14, n. 3, spec. 727 ss. che declina l'eguaglianza sostanziale in quattro diversi modi: «firstly, the right to substantive equality should aim to redress disadvantage. Second, it should counter prejudice, stigma, stereotyping, humiliation and violence based on a protected characteristic. Third, it should enhance voice and participation, countering both political and social exclusion. Finally, it should accommodate difference and achieve structural change».

²² Anche l'UNFPA, *Sexuality Education. Policy Brief n. 4*, 2017, 2, definisce la scuola «the best environment to challenge the root causes of gender inequality and gender-based violence in society».

l'obiettivo è quello di sradicare modelli sociali di tipo patriarcale o che risultino comunque discriminatori nei confronti delle donne (anche a livello istituzionale e pubblico) e di prevenire forme di discriminazione (soprattutto nel lavoro e nella partecipazione politica) e di violenza sulle donne (sia nel lavoro, sia nei contesti familiari e relazionali).

Dopo avere analizzato le disposizioni più rilevanti in materia di stereotipi di genere presenti nella CEDAW, nelle Raccomandazioni generali e, soprattutto, la giurisprudenza del Comitato EDAW, si passerà quindi a esaminare l'evoluzione più recente della normativa italiana in materia di educazione di genere nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, confrontando la stessa con gli interventi ben più incisivi predisposti, sempre negli ultimi anni, nell'ordinamento francese.

2. La CEDAW e gli stereotipi di genere come violazione dei diritti delle donne.

La dottrina più recente ha evidenziato come il fine della CEDAW non sia quello di voler omologare e/o assimilare le donne agli uomini. Essa, piuttosto, ha come obiettivo la parità di trattamento tra le donne e gli uomini valorizzando le differenze tra i generi e contrastando le discriminazioni e le asimmetrie di potere che derivano da visioni tradizionali e stereotipate dei ruoli di genere femminili e maschili²³.

In particolare, l'art. 5(a) CEDAW si occupa espressamente degli stereotipi di genere²⁴ dichiarando che gli Stati devono assumere ogni misura appropriata per «modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne».

²³ Una parte della dottrina che ha commentato per prima la CEDAW, fermandosi a un'analisi meramente testuale, ha evidenziato come lo *standard* di eguaglianza da essa prevista fosse "l'uomo", al quale la condizione della donna avrebbe dovuto essere omologata, così, ad esempio, H. Charlesworth, C. Chinkin, S. Wright, *Feminist approaches to international law*, in *American Journal of International Law*, vol. 85, n. 4, 1991, 631. L'interpretazione dinamica della CEDAW da parte del Comitato EDAW ha invece dimostrato come tali critiche fossero infondate, come sottolineato soprattutto da R. Holtmaat, *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, cit., 104. e S. Al Shraideh, *Cedaw in the eyes of the United States*, cit., spec. 19 e 22.

²⁴ S. Cusack, *The CEDAW as a legal framework for transnational discourses on gender stereotyping*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, cit., 128, richiamando la nota opera di W. Lippman *Public Opinion*, ricorda come gli stereotipi svolgono l'importante funzione di restituirci visioni semplificate e prevedibili della realtà sociale che ne rendono meno ardua la comprensione. Secondo questo A. la CEDAW non si pone l'obiettivo di eliminare indiscriminatamente ogni stereotipo femminile e maschile e, con essi, ogni differenza riconducibile al genere, ma si concentra esclusivamente su quelli da cui conseguono rapporti di potere diseguali tra le donne e gli uomini oppure determinano la violazione dei diritti delle donne.

La circostanza che la CEDAW faccia esplicito riferimento agli stereotipi di genere sembra essere già di per sé un fatto molto rilevante: tali stereotipi, infatti, dal contesto storico, culturale e sociale in cui hanno origine, vengono elevati al piano giuridico diventando, tra l'altro, giustiziabili presso i giudici ordinari e gli organi di giustizia costituzionale interni agli Stati. La presenza di visioni stereotipate dei ruoli maschili e femminili assurge così a parametro di derivazione internazionale rispetto al quale è possibile sindacare le leggi oppure il modo in cui esse vengono interpretate e applicate dalle autorità pubbliche amministrative e giurisdizionali, qualora ciò dia luogo a discriminazioni nei confronti delle donne.

Il Comitato EDAW, quale organo para-giurisdizionale cui è affidata la funzione di interprete dei diritti garantiti dalla CEDAW, ha più volte affermato che gli stereotipi di genere rappresentano una vera e propria causa di violazione dei diritti delle donne nella sfera pubblica e privata. Questi, infatti, influenzano sia i legislatori quando approvano le leggi, sia i giudici e le altre autorità pubbliche statali quando interpretano e applicano il diritto vigente nei rispettivi Stati in modo non adeguato a garantire i diritti delle donne oppure violando apertamente gli stessi.

Ciò, secondo il Comitato EDAW, può essere riscontrato in pressoché tutti gli ambiti in cui le donne tendono più spesso a subire discriminazioni e a vedere violati i propri diritti fondamentali: nei rapporti familiari, relazionali e sociali in cui sono vittime di violenza sessuale, di genere e domestica, nel lavoro e rispetto alla tutela dei diritti riproduttivi²⁵.

Per quanto riguarda i rapporti familiari e sociali il Comitato EDAW nei suoi *Rapporti* ha sottolineato più volte come per rimuovere le discriminazioni di genere relative al lavoro e alla partecipazione sociale e politica, è necessario intervenire sugli stereotipi che tendono a confinare le donne esclusivamente nei ruoli di mogli, di madri e di persone alle quali competono le funzioni domestiche e familiari, a fronte del ruolo di capofamiglia (*head of household/breadwinner*) generalmente attribuito agli uomini²⁶.

Un altro ambito nel quale il Comitato EDAW ha riscontrato un'influenza determinante degli stereotipi di genere è quello dei diritti riproduttivi delle donne, dove la concreta applicazione delle leggi che dovrebbero garantirne la tutela risente fortemente del ruolo di madre tradizionalmente riconosciuto come funzione primaria delle donne. Questo stereotipo femminile può incidere negativamente sulla salute delle donne a

²⁵ A. Ngye, *Through the Eyes of Women? The Jurisprudence of the CEDAW Committee*, cit., 5 ss.

²⁶ Rapporto del Comitato EDAW, XVIII sessione, supplemento n. 38 (A/53/38/Rev.1), 1998, par. 97, lett. a (Croazia); Rapporto del Comitato EDAW, XXII sessione, supplemento n. 38 (A/55/38), 2000, par. 408 (Lussemburgo). Rapporto del Comitato EDAW, XIV sessione, supplemento no. 38 (A/56/38), 2001, par. 63 (Burundi), par. 89 (Kazakhstan), par. 247 (Mongolia), par. 332 (Egitto).

causa sia delle inefficienze organizzative dei servizi sanitari, sia degli atteggiamenti propri del personale medico e sanitario.

A questo proposito si può richiamare la decisione *L.C. v. Perù*, nella quale il Comitato EDAW ha esaminato il caso di una ragazza di tredici anni che, rimasta incinta in seguito a plurimi episodi di violenza sessuale, dopo avere scoperto di essere incinta, aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra senza però riuscire nell'intento di togliersi la vita. In ospedale, una volta accertata la gravidanza, i medici respingevano la richiesta di aborto terapeutico avanzata dalla ragazza e, per non danneggiare il feto, decidevano di rinviare un'operazione che si era resa necessaria in conseguenza del tentato suicidio. Tale rinvio causava alla paziente una paralisi permanente dal collo in giù. Il Comitato EDAW ha dichiarato che il divieto posto da uno Stato di accedere ai servizi inerenti ai diritti riproduttivi delle donne viola la CEDAW, secondo quanto previsto in particolare dalla Raccomandazione generale n. 24 sulla salute delle donne²⁷. In *Perù*, anche se la legge non vieta l'interruzione terapeutica della gravidanza, le norme attuative non assicurano alle donne la possibilità di accedervi in modo effettivo, non sono garantiti né la potestà decisionale delle donne, né il diritto di ricorso in caso di diniego di aborto, violando così il diritto alla salute delle donne. In questa sentenza il Comitato EDAW ha richiamato espressamente anche l'art. 5(a) CEDAW sugli stereotipi di genere, dichiarando che la decisione del personale sanitario di rifiutare l'aborto era stata fortemente influenzata dallo stereotipo che in *Perù* considera la gravidanza e la maternità come le più importanti funzioni femminili, facendo così prevalere i diritti del feto su quelli della madre anche in presenza di rischi per la sua salute²⁸.

In altri casi concernenti la violenza di genere e la violenza domestica²⁹, il Comitato EDAW sottolinea ugualmente come gli stereotipi di genere oltre ad essere la causa delle violenze nella sfera privata³⁰, hanno anche svolto un ruolo determinante nell'orientare le decisioni e gli interventi delle autorità pubbliche in un modo risultato discriminatorio o comunque insufficiente e inadeguato a garantire i diritti delle donne. Nella comunicazione *González Carreño v. Spagna*, il Comitato EDAW si è occupato di un caso di violenza domestica in cui una donna, dopo essere stata oggetto per più di tre anni di

²⁷ Raccomandazione generale n. 24 - XX sessione, 1999, art. 12 - *Women and Health*.

²⁸ Un'analoga prospettiva ha caratterizzato anche l'ordinamento italiano fino alla sent. n. 27/1975 come evidenziato da B. Pezzini, *Il corpo nella differenza: una questione costituzionale nella prospettiva dell'analisi di genere*, in *BioLaw Journal*, Special Issue, 2, 2019, 622.

²⁹ Comitato EDAW, *X e Y v. Georgia*, Comunicazione n. 24/2009 del 24 giugno 2009, Comitato EDAW, *Anna Belousova v. Kazakhstan*, Comunicazione n. 45/2012 del 13 luglio 2015, Comitato EDAW, *González Carreño v. Spagna*, Comunicazione n. 47/2012 del 16 luglio 2014.

³⁰ V. in particolare la Raccomandazione generale n. 21, XIII sessione, 1994, nella quale il Comitato EDAW ha riconosciuto che «atteggiamenti tradizionali in cui le donne sono considerate subordinate agli uomini contribuiscono alla violenza contro di loro», violando sia l'art. 5(a) (obbligo di modificare i ruoli stereotipati di genere), sia l'art. 16 (uguaglianza nella vita familiare) CEDAW.

violenze fisiche e psicologiche da parte del marito (in alcune occasioni anche in presenza della figlia comune), ha lasciato la casa coniugale e in seguito ha divorziato dal marito. Nonostante le minacce e gli atti persecutori fossero continuati per anni anche dopo il divorzio e le molte denunce della donna nei confronti dell'*ex* marito, all'uomo non è mai stato impedito di vedere la figlia fino al giorno in cui la bambina è stata uccisa dallo stesso padre. Il Comitato EDAW ha rilevato come in Spagna vi siano stereotipi di genere molto radicati anche a livello istituzionale e giurisdizionale che inducono le autorità a minimizzare la situazione delle donne vittime di violenza domestica. Per questo motivo sarebbe stato permesso al padre di continuare a vedere la figlia (da un certo momento in poi anche contro la volontà della bambina), nonostante l'evidente pericolosità del soggetto, violando così il *best interest* della minore³¹ fino ad arrivare al tragico epilogo della sua uccisione.

In altri casi di violenza domestica³², di licenziamento e perdita del posto di lavoro³³, di violenza sessuale e di molestie sul luogo di lavoro³⁴, il Comitato EDAW ha sottolineato come gli Stati che hanno ratificato la CEDAW sono tenuti sia a eliminare le discriminazioni dirette e indirette causate dalle leggi e a intervenire con azioni positive per migliorare la condizione femminile, sia a disporre *ogni misura appropriata* per modificare gli stereotipi di genere che sono contemporaneamente «la principale causa e la conseguenza delle discriminazioni nei confronti delle donne».

Dai Rapporti e dalle comunicazioni del Comitato EDAW sopra analizzati emerge come gli stereotipi di genere siano un elemento extra-giuridico che può causare discriminazioni e violazioni dei diritti delle donne. Ciò, infatti, può accadere non solo quando negli Stati siano in vigore norme giuridiche apertamente discriminatorie o che non tutelano in modo adeguato le donne nelle situazioni in cui esse rischiano di vedere più facilmente violati i propri diritti (sfera familiare, lavoro, violenza, diritti riproduttivi), ma anche quando gli Stati sono dotati di sistemi giuridici di protezione delle donne che però risultano inefficaci a causa degli stereotipi di genere comunque esistenti e radicati presso le autorità pubbliche e gli organi giudiziari chiamati ad applicare tali leggi.

Si evidenzia, pertanto, il complesso problema di rendere effettivo il diritto delle persone di «autodeterminarsi rispetto al proprio genere» senza subire discriminazioni né di tipo giuridico, né a livello privato e sociale, scongiurando allo stesso tempo il pericolo che gli organi amministrativi e

³¹ Il Comitato EDAW sottolinea come gli stereotipi femminili possono riflettersi negativamente anche sulla corretta valutazione da parte delle autorità pubbliche giurisdizionali e amministrative del *best interest* dei minori anche in altre decisioni, tra cui, *M.W. v. Denmark*, comunicazione n. 46/2012 del 21 agosto 2012.

³² Comitato EDAW, *S.L. v. Bulgaria*, comunicazione n. 99/2016 del 19 luglio 2019, *V.K. v. Bulgaria*, comunicazione n. 20/2008 del 25 luglio 2011.

³³ Comitato EDAW, *R.K.B. v. Turchia*, comunicazione n. 28/2010 del 14 luglio 2009.

³⁴ Comitato EDAW, *Anna Belousova v. Kazakistan*, comunicazione n. 45/2012 del 13 luglio 2015, Comitato EDAW *Karen Tayag Vertido v. Filippine*, comunicazione n. 18/2008 del 29 novembre 2007.

giurisdizionali interni agli Stati si rivelino luoghi in cui la violenza di genere trova una rinnovata legittimazione, anziché offrire una protezione piena ed effettiva alle vittime³⁵.

Il Comitato EDAW, già a partire dalla sua terza Raccomandazione generale del 1987, dopo avere rilevato come dai trentaquattro rapporti presentati dagli Stati tra il 1983 e 1987 emergevano concezioni stereotipate della donna «dovute a fattori socio-culturali che perpetuano la discriminazione basata sul sesso e impediscono l'attuazione dell'articolo 5 della Convenzione», individuava come principale rimedio da parte degli Stati l'adozione di programmi di istruzione e di informazione pubblica volti a eliminare «pregiudizi e pratiche correnti che impediscono la piena applicazione del principio di eguaglianza sociale delle donne».

3. L'educazione di genere come strumento per contrastare gli stereotipi di genere dalla CEDAW al sistema italiano di istruzione pubblica (con un cenno alla Francia)

Dopo quarant'anni dalla ratifica della CEDAW e a più di settant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, l'ordinamento italiano non ha ancora previsto nell'ambito del proprio sistema di istruzione e di educazione pubblica nessuna attività formativa indirizzata a sradicare gli stereotipi di genere che possa dirsi sistematica, obbligatoria, omogenea sul territorio nazionale e adeguata agli *standard* richiesti dai principali documenti internazionali in materia di educazione sessuale e affettiva e, più di recente, di educazione di genere.

Il diritto all'istruzione, infatti, non si esaurisce nella possibilità di andare a scuola senza subire discriminazioni basate sul sesso (profilo formale), ma comprende il diritto a ricevere un'istruzione che sia effettivamente in grado di trasmettere competenze adeguate rispetto alla vita privata (sfera relazionale, familiare e riproduttiva), al lavoro e alla cittadinanza attiva (partecipazione politica), consentendo così il pieno sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine (profilo sostanziale)³⁶. La scuola, inoltre, ha anche il compito di trasmettere ai bambini e alle bambine i principi e le regole su cui si basa la convivenza sociale all'interno del proprio Stato, inclusi i rapporti tra i generi³⁷.

L'art. 10 CEDAW garantisce il diritto all'istruzione sia nella prospettiva dell'eguaglianza formale e dell'eguaglianza sostanziale – «the same opportunities» - tra le donne e gli uomini (uguale accesso agli studi, ai *curricula*, ai titoli di studio, agli esami, alle borse di studio, all'educazione

³⁵ D. Cardamone, *Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso*, in *Questione giustizia*, 14 settembre 2019, par. 1 e 3.

³⁶ Unicef, *Education Strategy 2019-2030. Every Child Learns*, 2019, 6, consultabile su www.unicef.org.

³⁷ J. Devif *et al.*, *Les contre-stéréotypes en éducation. Un outil en faveur de la promotion de l'égalité filles-garçons?* in *Education et Formations*, 96, 2018, 155.

continua e allo sport), sia in quella dell'eguaglianza *trasformativa* indicando l'istruzione scolastica come mezzo per contrastare gli stereotipi di genere e rafforzare la cultura dei diritti e del rispetto tra i generi³⁸. In particolare viene richiesto agli Stati di prestare attenzione ai testi utilizzati nelle scuole, ai programmi scolastici e ai metodi pedagogici (art. 10, lett. c) e di prevedere appositi programmi educativi concernenti la tutela della salute e la pianificazione familiare (art. 10, lett. h).

In Italia, dove nell'ultimo decennio si sono avuti molti interventi di diritto penale per contrastare la violenza di genere, è stato criticato il fatto che il problema sia stato affrontato in un'ottica essenzialmente repressiva «senza tenere conto degli aspetti culturali ed educativi nei quali tale violenza storicamente affonda le sue radici» e senza prevedere percorsi educativi specifici finalizzati a prevenire la commissione di reati di genere all'origine dei quali non si rinvergono, di solito, anomalie psichiatriche, ma un'educazione imperniata sul predominio maschile e sulla coazione nei confronti delle donne³⁹.

Il Comitato EDAW, già nel 2017, nelle sue Osservazioni conclusive sul VII Rapporto periodico presentato dall'Italia⁴⁰ aveva sottolineato la limitatezza delle misure intraprese «to eliminate stereotypes in the education system, including in school curricula and textbooks» (par. 25, lett. b, p. 7/19) e la mancanza di una «mandatory, comprehensive and age-appropriate education in schools on sexual and reproductive health and rights» (par. 35, lett. c, p. 12/19)⁴¹. Unica nota positiva rilevata dal Comitato

³⁸ F. Banda, *Article 10*, in M.A. Freeman, C. Chinkin, B. Rudolf (eds.), *The UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*, cit., 253, sottolinea anch'essa l'importanza dell'eguaglianza trasformativa all'interno della CEDAW con particolare riguardo ai sistemi di istruzione statali. Nella dottrina italiana, v. B. Pezzini, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, 2019, spec. 12, la quale ha teorizzato il c.d. principio di antisubordinazione di genere che presuppone anch'esso una trasformazione della società che vada oltre l'eguaglianza formale e sostanziale.

³⁹ Così D. Cardamone, *Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso*, cit., par. 2 e 3, la quale osserva come il c.d. Codice rosso, legge 19 luglio 2019 n. 69, all'art. 5 preveda soltanto l'introduzione di corsi di formazione destinati agli operatori di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia penitenziaria) e la partecipazione degli autori di reati di violenza ad appositi percorsi di recupero come condizione per ottenere la sospensione condizionale della pena (nuovo art. 165 c.p.), presupponendo quindi il compimento e la conseguente condanna per un reato di violenza. La stessa A. sottolinea inoltre il problema, presente anche in Italia, della legittimazione in sede giudiziaria della violenza di genere. V. anche A. Simonati, *La 'cittadinanza di genere': una possibile chiave di lettura dell'evoluzione normativa*, in S. Scarponi (a cura di), *Diritto e genere. Temi e questioni*, Napoli, 2020, 38, la quale osserva come per realizzare la cittadinanza di genere siano necessari l'*empowerment* femminile e il superamento degli stereotipi di genere.

⁴⁰ La presentazione dell'VIII Rapporto da parte dell'Italia è prevista a luglio 2021.

⁴¹ Tutti i principali documenti internazionali raccomandano agli Stati di includere nei *curricula* scolastici l'educazione sessuale e affettiva, che a sua volta comprende

EDAW era stata l'approvazione della legge n. 107/2015 che, per la prima volta, ha introdotto nel sistema italiano di istruzione un riferimento all'educazione di genere, seppure con i limiti che saranno tra poco evidenziati.

In Italia, per quanto riguarda l'educazione sessuale e affettiva, si può fare riferimento al d.m. n. 254/2012⁴² che prevede come unici momenti formativi curricolari quelli inseriti nei corsi di scienze naturali (per la scuola primaria: «acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità») e di biologia (per la scuola secondaria di primo grado: «acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità»)⁴³. L'impostazione scelta dal legislatore italiano è di tipo medico-anatomico e risulta quindi ben lontana dall'approccio *olistico*⁴⁴ raccomandato a livello internazionale.

L'educazione di genere, introdotta ormai da più di cinque anni in Italia dalla l. n. 107/2015 (art. 1, c. 16), esprime una nozione educativa più ampia che include sia l'educazione sessuale e affettiva di tipo olistico, sia l'inserimento nei programmi scolastici di contenuti ulteriori sulla «parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale» (così l'art. 14, par. 1 della Convenzione di Istanbul del 2011, al quale l'art. 1, c. 16 della l. n. 107/2015 ha inteso dare attuazione)⁴⁵. L'effettiva implementazione

l'educazione alla salute sessuale e riproduttiva, rendendola obbligatoria e senza possibilità di *opting out* da parte dei genitori, v. soprattutto UNESCO, *International Technical Guidance on Sexuality Education: An Evidence-Informed Approach*, 2009 e 2018; IPPF European Network, *Reference Guide to Policies and Practices in Sexuality Education in Europe*, 2007; UNFPA, *Orientamenti operativi per un'educazione completa alla sessualità*, 2014; OMS e Centro federale tedesco per l'educazione sanitaria, *Standards for Sexuality Education*, 2010 (tutti i documenti sono reperibili sul web).

⁴² D.m. 16 novembre 2012, n. 254, *Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*.

⁴³ Per il primo ciclo di istruzione si veda il d.m. 16 novembre 2012, n. 254, *Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*.

⁴⁴ Secondo OMS e Centro federale tedesco per l'educazione sanitaria, *Standards for Sexuality Education*, cit., 15, l'approccio olistico affronta il tema della sessualità in una prospettiva di crescita e di sviluppo personale, valorizzando gli aspetti relazionali, sociali e di prevenzione delle disuguaglianze e della violenza.

⁴⁵ Di ciò si ha riscontro nei progetti di legge presentati in Parlamento dove, dopo il 2015, l'educazione di genere sembra avere assorbito l'educazione sessuale. Tra quelli più recenti, nella XVII Legislatura si veda il *Dossier n. 463* predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati, www.documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/CU0254.Pdf, nel quale si dà conto di otto progetti di legge riuniti in materia di educazione di genere, che includono l'educazione sessuale, tutti arrestatisi alla fase di esame in Commissione. Nella XVIII Legislatura è stato presentato il progetto di legge A.C. 497, assegnato alla 7a Commissione permanente, che non ha ancora iniziato l'esame. In Senato, nella XVII Legislatura, era stato presentato anche un progetto di legge di tenore diametralmente opposto A.S. 2789, *Norme per garantire la libertà di educazione e la responsabilità educativa dei genitori*, mai assegnato ad alcuna Commissione (riproposto nella XVIII, A.S. 65).

dell'educazione di genere, quale strumento per attuare l'eguaglianza trasformativa e contrastare gli stereotipi di genere maschili e femminili ai sensi dell'art. 5(a) CEDAW, sembra però ancora ben lontana dal potersi realizzare in modo sistematico, obbligatorio e soprattutto omogeneo su tutto il territorio nazionale.

L'art. 1, c. 16 della l. n. 107/2015, infatti, affida al Piano dell'Offerta Formativa (POF) approvato ogni tre anni dalle istituzioni scolastiche il compito di *assicurare* «l'attuazione dei principi di pari opportunità *promuovendo* nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di *informare* e di *sensibilizzare* gli studenti, i docenti e i genitori». A parte il tenore letterale precettivamente debole di questa disposizione, sul piano giuridico si possono fare almeno altre due considerazioni: non si prevedono sanzioni nel caso in cui gli istituti scolastici non si attivino nel senso indicato dalla norma; l'educazione di genere non va a integrare il curriculum scolastico obbligatorio e, pertanto, ove prevista, la frequenza è comunque facoltativa e subordinata al consenso dei genitori o degli studenti (se maggiorenni)⁴⁶.

In altre parole, la scelta se predisporre o meno attività connesse all'educazione di genere è rimessa per intero agli istituti scolastici, venendo così a dipendere dalle diverse sensibilità culturali, religiose, politiche e dal contesto territoriale e socio-economico in cui ogni scuola risulta inserita⁴⁷.

Peraltro, sull'obbligatorietà dell'educazione sessuale come parte integrante dei programmi scolastici si è pronunciata anche la Corte di Cassazione che, da oltre un decennio, ne ha riconosciuto la legittimità affermando che l'amministrazione scolastica nello svolgere la propria

Sempre nella XVIII Legislatura si segnalano i progetti di legge A.S. 215 e A.S. 1218 entrambi assegnati alla 7a Commissione permanente, dei quali non è ancora iniziato l'esame parlamentare.

⁴⁶ Il POF è «il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia», così Tar Napoli, sez. IV, 8 novembre 2018, n. 6508. L'aspetto centrale del POF (reso triennale dalla stessa l. n. 107/2015) è il curriculum, per la cui definizione l'art. 8 del d.P.R. n. 275/1999 ha previsto una quota nazionale obbligatoria e una quota riservata alle istituzioni scolastiche (che varia dal 20 al 30 per cento, a seconda del ciclo di istruzione), rispetto alla quale si deve tenere conto anche degli indirizzi impartiti dalle Regioni. La partecipazione alle attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 275/1999, è facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori o degli stessi studenti se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza, come chiarito di recente dal MIUR, nella circolare del 20 novembre 2018, *Piano triennale dell'offerta formativa*.

⁴⁷ Nel recente Report IUL-INDIRE, *Gender School. Affrontare la violenza di genere*, 2020, 58, accessibile dal sito www.genderschool.it, si sottolinea come «la presenza di normative nazionali specifiche e di sistemi educativi con un certo grado di centralizzazione siano elementi in grado di scongiurare il pericolo che le pratiche relative all'educazione di genere possano dipendere dall'iniziativa delle singole scuole o dei singoli insegnanti e risultare dunque frammentarie o poco efficaci a livello di sistema».

funzione istituzionale può scegliere programmi e metodi didattici «potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito [...] e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori»⁴⁸.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella recente sentenza *A.R. e L.R. c. Svizzera*⁴⁹ in materia di insegnamento dell'educazione sessuale a scuola, ha ribadito che «le lezioni di educazione sessuale non violano il diritto dei genitori all'istruzione a meno che non perseguano un obiettivo di *indottrinamento* che può essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori» e a condizione che gli insegnamenti inclusi nel curriculum scolastico siano erogati in modo *oggettivo, critico e plurale*, ovvero conforme agli ideali e ai valori di una società democratica. Sia in questa sentenza, sia nelle sue precedenti pronunce in materia di educazione sessuale (di cui la prima risalente al 1976), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sempre riconosciuto la legittimità dell'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola, sottolineando da ultimo il contributo che la scuola può dare sia proteggendo la salute dei/delle bambini/e, sia preparandoli/e a vivere in modo consapevole e a interpretare correttamente i messaggi provenienti da una società che si ispira ai principi del pluralismo democratico.

Conclusioni analoghe a quelle raggiunte dalla giurisprudenza delle Corti appena richiamate in materia di educazione sessuale, si ritiene che possano valere anche per l'educazione di genere considerato, a maggior ragione, il collegamento ancora più stretto tra questa e la Costituzione italiana in merito all'attuazione dei principi di eguaglianza e di pari opportunità tra le donne e gli uomini (artt. 3 e 51, c. 1 Cost.).

A ulteriore completamento dell'analisi svolta fino a questo punto, può essere utile confrontare la situazione che contraddistingue l'educazione di

⁴⁸ Cass. civ., sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2656, *M. c. Prov. auton. Bolzano*, con nota di DANIELA BIANCHINI, *Diritto dei genitori di istruire i propri figli e libertà di insegnamento: quid iuris per l'educazione sessuale nelle scuole pubbliche?* in *Dir. fam.*, 4, 2008, 1764. Nella stessa sentenza la Cassazione ha altresì riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul contenzioso relativo ai programmi e ai metodi didattici definiti dagli istituti scolastici. L'affermazione di principio resa dalla Cassazione sembra avere avuto l'effetto di scoraggiare ogni ulteriore ricorso sull'insegnamento dell'educazione sessuale, visto che a oggi non si rinviene nessuna sentenza significativa del giudice amministrativo.

⁴⁹ La sentenza citata nel testo è *A.R. e L.R. c. Svizzera*, n. 22338/15 del 18 gennaio 2018. Si vedano, già prima, le sentenze *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen V. Denmark*, nn. 5095/71, 5920/72 e 5926/72 del 7 dicembre 1976 e *Dojan et autres c. Allemagne*, n. 319/08, 13 settembre 2011.

genere nel sistema italiano di istruzione pubblica con quella riscontrabile in Francia, un ordinamento in cui, come in Italia, le problematiche relative all'educazione sessuale e di genere sono state affrontate in tempi piuttosto recenti, ma con esiti che sembrano essere decisamente migliori per quanto attiene al contrasto degli stereotipi di genere in modo effettivo e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

In Francia il *Code de l'éducation* (CdE) dedica una sezione apposita (Parte II, cap. II, sez. 9) a *L'éducation à la santé et à la sexualité*. In particolare, l'art. L312-16 CdE prevede l'obbligo per le scuole superiori di dedicare ogni anno almeno tre incontri formativi all'educazione sessuale che - si precisa - deve offrire «una visione egualitaria delle relazioni tra le donne e gli uomini». L'educazione sessuale è prevista come obbligatoria anche nella scuola elementare, non come materia a sé stante, ma integrata nei vari insegnamenti curriculari (come specificato nella circolare del Ministero dell'educazione francese n. 2018-111 del 12 settembre 2018). L'art. L312-16 CdE, molto significativamente, è stato introdotto nel *Code de l'éducation* nel 2001 dalla legge 2001-588 del 4 luglio 2001 (art. 4) che disciplina l'interruzione volontaria di gravidanza e la contraccezione, con il duplice scopo di rispondere sia a esigenze di salute pubblica (gravidanze precoci e malattie sessualmente trasmissibili), sia a problematiche concernenti le relazioni tra ragazze e ragazzi, la violenza sessuale, la pornografia, la lotta contro i pregiudizi sessisti e l'omofobia⁵⁰. Quasi un decennio più tardi, la legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010 (art. 23) sulla violenza contro le donne, la violenza all'interno delle coppie e la violenza assistita, ha ulteriormente modificato il *Code de l'éducation* disponendo all'art. L312-17-1 l'inserimento in tutti i cicli scolastici di momenti di formazione adeguati all'età sull'eguaglianza tra le donne e gli uomini, sul contrasto ai pregiudizi sessisti, sulla violenza di genere e sulla violenza domestica⁵¹.

⁵⁰ V. Poutrain, *L'évolution de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires*, in *Education et socialisation*, 36, 2014. Già prima si vedano le circolari dei Ministri dell'istruzione Fontaine (1973) e Chevènement (1985) e la circulaire n. 98-234 del 19 novembre 1998 su *L'éducation à la sexualité et prévention du Sida*, che avevano introdotto le prime nozioni di educazione sessuale nelle scuole nell'ambito dei corsi di biologia. Più in generale, sul percorso che storicamente (a partire dal 1792) ha portato all'eliminazione delle discriminazioni tra donne e uomini nell'accesso all'istruzione v. M. Jaoul-Grammare, *L'évolution des inégalités de genre dans l'enseignement supérieur français entre 1998 et 2010. Une analyse de l'(in)efficacité des réformes politiques*, in *Education et Formations*, 96, 2018, spec. 115 ss.

⁵¹ Per quanto riguarda la legge n. 2010-769 del 9 luglio 2010 *Relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants*, può essere utile richiamare anche l'art. 21 nel quale è stato previsto che il Governo debba riferire annualmente al Parlamento sullo stato effettivo della formazione in materia di violenza di genere destinata ai medici, al personale sanitario e para-medico, agli operatori sociali, agli addetti dello stato civile, al personale in servizio presso gli istituti penitenziari, ai magistrati, agli avvocati, agli insegnanti del sistema scolastico nazionale, al personale addetto allo sport, alla cultura e alle attività ricreative e agli agenti di polizia.

Con specifico riguardo al contrasto degli stereotipi di genere è inoltre di particolare interesse la *Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2013-2018* del 7 febbraio 2013⁵², nella quale l'educazione alla parità tra le donne e gli uomini e il contrasto alle discriminazioni di genere da parte del sistema scolastico (già a partire dalla scuola materna)⁵³ sono stati indicati come parte integrante di un approccio generale dell'ordinamento francese teso a rafforzare la parità di genere a livello culturale, nei *media*, nello sport e come strumento di contrasto alla violenza sulle donne.

Ancor più di recente la legge 2016-444 del 13 aprile 2016 (art. 18) in materia di contrasto alla prostituzione⁵⁴, ha introdotto sempre nel *Code de l'éducation* l'art. L312-17-1-1 prevedendo, a partire dalla scuola secondaria, momenti di formazione dedicati al fenomeno della prostituzione e ai pericoli connessi alla mercificazione del corpo. Infine, va ancora ricordato l'art. L121-1 *CdE* nel quale, tra gli obiettivi e la missione del servizio scolastico pubblico, vengono espressamente menzionati la trasmissione di informazioni sulla violenza, anche *online*, l'educazione alla sessualità nonché l'obbligo per gli insegnanti di sensibilizzare gli alunni in merito alla violenza di genere, alla violenza sessuale e al rispetto del consenso per quanto riguarda gli atti sessuali.

Diversamente dall'Italia, dunque, nel corso dell'ultimo ventennio l'ordinamento francese sembra avere dedicato un'attenzione costante all'educazione di genere e al contrasto degli stereotipi maschili e femminili nell'ambito del sistema scolastico pubblico, di cui è prova l'introduzione, a più riprese, nel *Code de l'éducation* francese di specifici momenti formativi obbligatori per i bambini/e e i ragazzi/e incentrati in un primo momento sull'educazione sessuale e, in anni più recenti, sull'educazione di genere e sul contrasto della violenza sulle donne⁵⁵.

4. Conclusioni

Nel presente lavoro è stata proposta, in prospettiva giuridica, una riflessione sugli stereotipi di genere che a partire dalla fissità dei ruoli sociali attribuiti

⁵² I Ministeri coinvolti sono quelli dell'educazione, dei diritti delle donne, del lavoro, dell'insegnamento superiore e della ricerca, dell'agricoltura e dell'efficacia educativa, la Convenzione interministeriale può essere consultata sul sito www.education.gov.fr.

⁵³ J. Devif *et al.*, *Les contre-stéréotypes en éducation. Un outil en faveur de la promotion de l'égalité filles-garçons?*, cit., 153 s. sottolinea come dal 2000 in Francia hanno preso avvio le politiche educative in materia di educazione sessuale e di genere nella scuola, con interventi legislativi e non anche sulla formazione degli insegnanti e sulla revisione dei testi scolastici.

⁵⁴ Legge n. 2016-444 del 13 aprile 2016 *Visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées*.

⁵⁵ Per una rassegna degli atti normativi e delle circolari in materia di educazione sessuale e di genere in Francia si può consultare il sito del Ministero dell'educazione nazionale all'indirizzo www.cache.media.eduscol.education.fr/file/Sante/82/1/Fiche_-_Textes_officiels_-_EAS_1343821.pdf.

alle donne e agli uomini producono disuguaglianze e discriminazioni, replicando modelli relazionali e di potere basati sul predominio del genere maschile su quello femminile⁵⁶.

L'analisi è stata condotta a partire dalla CEDAW che, già dal 1979 (v. soprattutto l'art. 5(a) e, successivamente, tramite le Raccomandazioni e le decisioni del Comitato EDAW, prevede tra i suoi obiettivi principali quello di realizzare l'eguaglianza *trasformativa*, che presuppone la ridefinizione dei rapporti di genere e l'eliminazione dei ruoli stereotipati delle donne e degli uomini in tutti gli ambiti sociali, relazionali e istituzionali in cui ciò determina una distribuzione asimmetrica del potere, relegando le donne in una condizione di inferiorità e di subordinazione rispetto agli uomini.

Il Comitato EDAW, in particolare, ha definito gli stereotipi di genere come una vera e propria causa di violazione dei diritti delle donne nella sfera pubblica e privata: questi, infatti, influenzano non solo i comportamenti delle persone in via generale, ma anche - e soprattutto - il modo in cui i principali soggetti istituzionali (legislatori, pubblica amministrazione e organi giurisdizionali) si pongono nei confronti delle donne quando sono chiamati a garantirne i diritti e a offrire loro protezione da discriminazioni e violenza. Dalle decisioni del Comitato EDAW emerge come gli stereotipi di genere tendano ad assumere un'importanza determinante in tutti gli ambiti in cui più spesso hanno luogo le discriminazioni e le violazioni dei diritti fondamentali delle donne, quali la famiglia e la vita relazionale, il lavoro, la salute (con particolare riguardo alla salute riproduttiva) e alla violenza sessuale.

Per contrastare gli stereotipi di genere, secondo l'art. 10 CEDAW e la Raccomandazione generale n. 3 del 1987, gli Stati dovrebbero adottare specifici programmi di istruzione e di informazione pubblica finalizzati a eliminare «pregiudizi e pratiche correnti che impediscono la piena applicazione del principio di eguaglianza sociale delle donne». A questo proposito ci si è quindi domandati se e come l'ordinamento italiano abbia provveduto ad attuare il principio di eguaglianza trasformativa previsto dalla CEDAW nell'ambito dell'istruzione scolastica pubblica, anche alla luce dei rilievi formulati a tale riguardo dal Comitato EDAW nei confronti dell'Italia nel 2017 (v. *supra*, par. 3). Dall'analisi svolta è emerso come il sistema italiano di istruzione pubblica si limiti a fornire alcuni elementi di educazione sessuale in prospettiva medico-anatomica inclusi nei programmi di biologia e di scienze, senza però approfondire gli aspetti relazionali, sociali e di prevenzione delle disuguaglianze e della violenza di genere (c.d. approccio olistico all'educazione sessuale e affettiva). Questi ultimi potrebbero essere ora integrati nell'educazione di genere introdotta per la

⁵⁶ B. Pezzini, *Il diritto e il genere della violenza: dal codice Rocco al codice rosso (passando per la Convenzione di Istanbul)*, in Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti (a cura di), *La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, Torino, 2020, 14, parla a questo proposito di relazioni sociali tra i sessi gerarchizzate o comunque incentrate sulla complementarità statica.

prima volta nell'ordinamento italiano dalla l. n. 107/2015 (art. 1, c. 16). Al riguardo, però, il tenore letterale delle disposizioni ivi previste sull'educazione di genere rivela subito una precettività piuttosto debole, confermata dal fatto che la relativa attuazione, anziché essere prevista come obbligatoria su tutto il territorio nazionale, è invece interamente rimessa all'autonomia degli istituti scolastici.

Per meglio comprendere l'inadeguatezza della disciplina dell'educazione di genere attualmente vigente nell'ambito del sistema italiano di istruzione pubblica per contrastare gli stereotipi di genere, la stessa è stata messa a confronto con le norme in vigore in Francia, un ordinamento in cui l'educazione sessuale e affettiva e l'educazione di genere sono state introdotte nel sistema pubblico di istruzione con varie modifiche approvate soprattutto negli ultimi vent'anni. In Francia il *Code de l'éducation* prevede momenti formativi obbligatori adeguati all'età in tutti i cicli scolastici relativi all'educazione sessuale e affettiva, all'eguaglianza tra le donne e gli uomini, al contrasto dei pregiudizi sessisti, alla violenza di genere, alla violenza domestica e, più di recente, sulla prostituzione e sulla mercificazione del corpo⁵⁷.

In Italia l'ultima occasione mancata per rendere obbligatoria l'educazione di genere è stata l'approvazione della legge n. 92/2019 che ha introdotto nei programmi scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento trasversale dell'educazione civica per almeno trentatré ore ogni anno. Tra le tematiche oggetto di approfondimento indicate da questa legge (art. 3) non vi è nessun riferimento esplicito né all'educazione di genere, né, più in generale, a qualsiasi tematica riconducibile alla parità di genere. Gli emendamenti presentati a tale proposito durante l'approvazione parlamentare della legge n. 92/2019 sono stati tutti respinti oppure sono stati trasformati in ordini del giorno di mero principio, che difficilmente sembrano in grado di vincolare il Governo⁵⁸. Ciò sorprende molto, visto che questa legge indica espressamente tra i propri scopi quello di «rafforzare il

⁵⁷ Il Report IUL-INDIRE, *Gender School. Affrontare la violenza di genere*, cit., spec. 59 e 60 riporta un indice generale di uguaglianza di genere in Francia pari a 66.1, che in Italia scende a 61.4, a fronte di una media europea di 63.4; l'indice di uguaglianza di genere nel dominio della conoscenza che per la Francia è di 72.6, in Italia è di 62.1, cioè molto al di sotto anche della media europea di 66.2.

⁵⁸ Si vedano in particolare: l'emendamento 2.0.200 che prevedeva l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione al rispetto e alla parità di genere, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario perché «suscettibile di determinare maggiori oneri», respinto dal Senato (seduta n. 141 del 1 agosto 2019); l'emendamento 3.19 che voleva introdurre nell'ambito dell'educazione civica «l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne», anch'esso respinto dal Senato (seduta n. 141 del 1 agosto 2019). Un altro emendamento (3.200) in materia di educazione alla parità è stato trasformato in ordine del giorno (odg G3.2000), mentre la proposta di trasformare un altro emendamento sull'educazione sentimentale in ordine del giorno (odg G3.201) è stata respinta dall'Assemblea, v. Senato della Repubblica, *Fascicolo iter ddl S. 1264, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, spec. 354, 356, 387, 393.

rispetto nei confronti delle persone» (art. 3, c. 2) e di porre la Costituzione italiana a fondamento dell'educazione civica (art. 4)⁵⁹.

Come si è cercato di dimostrare, la CEDAW può senza dubbio fornire una valida legittimazione giuridica per introdurre l'educazione di genere nel sistema scolastico italiano come insegnamento curricolare obbligatorio su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, pare difficile che le forze politiche possano riuscire ad approvare le norme necessarie fintanto che mancherà loro la legittimazione culturale per opporsi alle minoranze sociali che in Italia, ancora oggi, si oppongono all'eguaglianza tra le donne e gli uomini⁶⁰. Al momento, dunque, sembra necessario proseguire sulla strada della creazione di un ambiente culturale favorevole alla parità di genere con azioni e interventi di tipo extra-giuridico, coinvolgendo in questo processo tutte le istituzioni e le forze politiche e sociali attualmente disponibili a collaborare tra cui, soprattutto, gli enti territoriali più prossimi ai cittadini (regioni ed enti locali), le associazioni della società civile, i gruppi di donne, i *leader* civili e religiosi, i *media* e, appunto, gli insegnanti e gli istituti scolastici.

Arianna Pitino

Dip.to di Scienze politiche
Università degli Studi di Genova
arianna.pitino@unige.it

⁵⁹ Il Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'emettere il parere n. 31 dell'11 settembre 2019 sullo *Schema di decreto relativo alla sperimentazione nazionale in merito all'insegnamento trasversale dell'educazione civica in tutte le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione* ha osservato come nella legge n. 92/2019 e nelle Linee guida MIUR (nota prot. 24466 del 2 agosto 2019) attuative della stessa «manca il dovuto risalto a temi di grande attualità quali ad esempio la solidarietà sociale, il rispetto delle differenze, della parità di genere, delle minoranze linguistiche e di tutti quei temi che, in una società complessa come la nostra, concorrono a costruire competenze sociali e civiche per un armonico sviluppo della persona e conseguentemente dell'intera collettività».

⁶⁰ R. Holtmaat, *The CEDAW: a holistic approach to women's equality and freedom*, in A. Hellum, H.S. Aasen (eds), *Women's Human Rights*, cit., 119 s. Nel Report IUL-INDIRE, *Gender School. Affrontare la violenza di genere*, cit., 168 si evidenzia come anche in Francia vi siano state organizzazioni che si sono opposte alle iniziative educative contro gli stereotipi di genere, l'opposizione delle quali è stata però superata dalle forze politiche che di volta in volta hanno approvato gli interventi legislativi riportati nel testo.